



Decreto Dirigenziale n. 118 del 03/08/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SOLOPACA (BN). RINNOVO CONCESSIONE D'USO AREA DEMANIALE DEL VALLONE SAUCOLO IMPEGNATA DALL'ATTRAVERSAMENTO CON PONTICELLO IN C.A., IN CORRISPONDENZA DELLE PARTICELLE NN. 536 E 232 DEL FOGLIO N. 14, A FAVORE DEL SIG. STANZIONE GIUSEPPE AURELIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che il sig. Stanzone Giuseppe Aurelio, con nota in data 19/03/2012 assunta al protocollo regionale al n. 213064 del 19/03/2012, ha chiesto il rinnovo del Decreto di Concessione n. 33 del 10/05/2007 rilasciato da questo Settore relativo all'utilizzazione dell'area demaniale impegnata dall'attraversamento del Vallone Saucolo con ponticello in c.a. in corrispondenza della particella n. 251 del foglio n. 14 del Comune di Solopaca (BN);
- d. che questo Settore con nota n. 562150 del 20/07/2012 ha comunicato al sig. Stanzone Giuseppe Aurelio che nel Decreto Dirigenziale n. 33 del 10/05/2007 le particelle catastali interessate dall'attraversamento sono la n. 536 e la n. 232 del foglio n. 14 e non la 251 come indicata nella richiesta di rinnovo della concessione in data 19/03/2012;
- e. che con successiva nota in data 31/07/2012 il sig. Stanzone ha comunicato che erroneamente nella richiesta di rinnovo della concessione in data 19/03/2012 era stata indicata la particella interessata dall'attraversamento nella n. 251 anziché le particelle nn. 536 e 232 del foglio n. 14;
- f. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 602684 del 03/08/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 602744 del 03/08/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che l'esercizio dell'attività richiesta non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, non interferendo in alcun modo sul regolare deflusso delle acque del Vallone Saucolo;
- b. che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto stesso;
- c. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- d. che il sig. Stanzone Giuseppe Aurelio risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2012;

RITENUTO di dover formalizzare il rinnovo della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 33 del 10/05/2007 a favore del sig. Stanzone Giuseppe Aurelio;

VISTO:

- | | | | |
|----|-----------|---------|-------------------------------------|
| a. | la L. | n. 2248 | del 20/03/1865 art. 378 allegato F; |
| b. | il R.D. | n. 368 | del 08/05/1904; |
| c. | il R.D. | n. 523 | del 25/07/1904; |
| d. | la L. | n. 281 | del 16/05/1970; |
| e. | la L.R. | n. 1 | del 26/01/1972; |
| f. | la L.R. | n. 29 | del 14/05/1975; |
| g. | il D.P.R. | n. 616 | del 24/07/1977 art. 89; |
| h. | la L.R. | n. 47 | del 27/10/1978; |
| i. | la L. | n. 165 | del 26/06/1990; |
| j. | la L. | n. 241 | del 7/8/1990; |
| k. | il D.Lgs. | n. 29 | del 3/02/1993; |
| l. | la L. | n. 537 | del 24/12/1993; |
| m. | la L. | n. 724 | del 23/12/1994; |
| n. | la L. | n. 59 | del 15/03/1997; |

- o. il D.M. n. 258 del 02/03/1998 art. 7;
- p. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- q. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- r. la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- s. il DPCM del 12/10/2000;
- t. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- u. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4 c. 2;
- v. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- w. la L.R. n. 1 del 27/01/2012;
- x. la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di rinnovare a favore del sig. Stanzone Giuseppe Aurelio, nato a Solopaca (BN) il 15/02/1958 e ivi residente alla Via L.A. D'Onofrio, n. 21 (Concessionario), C.F. **STN GPP 58B15 I809C** la Concessione d'uso dell'area demaniale del Vallone Saucolo impegnata dall'attraversamento con un ponticello in c.a. in corrispondenza delle particelle nn. 536 e 232 del foglio n. 14 del N.C.T. del Comune di Solopaca (BN).
2. La concessione avrà la durata di anni **6** (sei), con decorrenza 25/02/2011, e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.
3. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 3.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 3.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della Concessionaria.
 - 3.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 3.4. Il Concessionario, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **167,15** (euro centosessantasette/15) così distinto:
 - 3.4.1. canone annuo aggiornato all'anno 2012) pari ad € **151,95** (euro centocinquantuno/95);
 - 3.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € **15,20** (euro quindici/20).
 - 3.5. Il canone annuo è del tipo "*ricognitorio*", è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento "**Area 15 Settore 07 – Canone annuo per uso area demaniale del Vallone Saucolo in agro di Solopaca (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre il codice tariffa n. **1520** e la causale del versamento. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
 - 3.6. Il Concessionario dovrà apporre ai margini dell'area demaniale cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.

- 3.7. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario.
- 3.8. E' vietata ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote del terreno.
- 3.9. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 3.10. Per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 3.11. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 3.12. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del Concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al Concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 3.13. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario.
- 3.14. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il Concessionario è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi.
- 3.15. Il Concessionario è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
- 3.16. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 3.17. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 3.18. Il Concessionario è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 3.19. Il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 3.20. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 3.21. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 3.21.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - 3.21.2. il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 3.22. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 3.23. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.

- 3.24. Il sig. Stanzone Giuseppe Aurelio elegge il proprio domicilio, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, alla Via L. A. D'Onofrio, n. 21 – 82036 Solopaca (BN), con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 3.25. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
- 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
- 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
- 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
- 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
- 1.2.1. al sig. Stanzone Giuseppe Aurelio – Via L. A. D'Onofrio, n. 21 - 82036 Solopaca (BN);
- 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio